

Alcune novità introdotte dal “Decreto Competitività” (D.I. n. 91/2014) in materia societaria

di Claudio Sabbatini

[Questo articolo fa parte della nostra circolare mensile...](#)

QUADRO NORMATIVO: in data 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 144, **il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91** (c.d. “Decreto Competitività”), recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*. **Il provvedimento è entrato in vigore il 25 giugno 2014.** Il provvedimento *de quo* apporta numerose innovazioni alla disciplina giuridica delle società non quotate (con modifiche al Codice Civile), nonché l’attuale assetto normativo delle società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati (società quotate, con modifiche al Testo Unico della Finanza - TUF), è stato convertito – con modificazioni – **dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116** (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

Tra le novità introdotte dal Decreto-legge (così come confermate in sede di conversione in legge del medesimo) vi rientrano, tra le altre: i) la riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione delle società per azioni; ii) l’introduzione della disciplina delle azioni con voto maggiorato (*c.d. loyalty shares*); iii) la modifica della determinazione del valore delle azioni in caso di recesso nell’ambito delle società quotate; iv) la riduzione dei termini per l’esercizio del diritto di opzione; v) l’introduzione della nozione di piccole e

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

medie imprese con azioni quotate (pmi quotate) e la nuova disciplina in tema di O.P.A.; vi) la determinazione di nuovi presupposti per la nomina dell'organo di controllo e del revisore nelle S.r.l.; vii) la semplificazione della procedura d'iscrizione nel registro delle imprese.

RIDUZIONE DELLA SOGLIA MINIMA DEL CAPITALE SOCIALE NECESSARIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA S.P.A.:

l'articolo 20 del Decreto ai commi da 3 ad 8 reca una serie di modifiche al Libro V, Titolo V "Delle società", del Codice Civile. In particolare il comma 7 modifica l'articolo 2327 c.c., (e di riflesso nella società in accomandita per azioni ex art. 2454 c.c.) riducendo il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni passando da 120.000 euro a **50.000 euro**. A tal riguardo, nella relazione illustrativa al D.L. 91/2014 viene precisato come *“L'ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato (...) uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della srl, in luogo della spa che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell'ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l'art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell'UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia”*. L'intervento sembra potersi inquadrare nell'ambito di quella tendenza che ha connotato l'azione del legislatore sul ruolo del capitale sociale nell'ultimo biennio: dapprima con la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, c.c., introdotto dal d.l. 1/2012) e successivamente, attraverso vari passaggi, con la fissazione del capitale minimo della società a responsabilità limitata nell'ammontare di un euro (art. 2463, comma 4, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 76/2013). Appare evidente, quindi, come il capitale vada progressivamente ad assumere diversa una funzione: non tanto di garanzia per i creditori,

quanto, piuttosto, di parametro necessario per valutare, da un lato, lo “stato di salute” della società e, dall’altro, per determinare la quota di partecipazione di ciascun socio nell’ambito della compagine sociale.

Pertanto, oggi una S.p.a. (non unipersonale) può essere costituita con un capitale sociale nominale di 50.000 euro a cui fa seguito un versamento iniziale effettivo di capitale di “soli” 12.500 euro (25% delle sottoscrizioni di capitale con versamento in denaro, ai sensi dell’art. 2342, co. 2, c.c.), contro i 30.000 euro richiesti secondo la previgente disciplina.

Ad ogni modo, siffatta novità consentirebbe un maggiore allineamento della legislazione nazionale con quella degli altri Paesi europei, che prevedono capitali minimi inferiori e, al contempo, la nascita di nuove società per azioni – che meglio si prestano, rispetto alle S.r.l., alla raccolta sul mercato dei capitali di rischio e di debito – rimuovendo l’ostacolo costituito dal più elevato capitale richiesto¹.

¹ Il legislatore era già intervenuto sul capitale sociale delle società di capitali dapprima introducendo la **società a responsabilità limitata semplificata** (art. 2463-bis, c.c., introdotto dal d.l. 1/2012) e successivamente, attraverso vari passaggi, con la fissazione del capitale minimo della **società a responsabilità limitata nell’ammontare di un euro** (art. 2463, c. 4, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 76/2013).

Tutte le nuove regole del codice civile	
Art. 2327 (<i>Ammontare minimo del capitale sociale</i>)	Diventa 50.000 euro il capitale sociale da sottoscrivere per la costituzione di spa pluripersonali e unipersonali. Tale regola vale anche per le sapa
Art. 2351 (<i>Voto multiplo</i>)	Lo statuto di spa può prevedere la creazione di azioni a voto plurimo anche su particolari argomenti o subordinato al verificarsi di certe condizioni. Ciascuna azione può attribuire al massimo tre voti
Art. 2441 (<i>Diritto di opzione</i>)	Negli aumenti di capitale l'offerta di opzione oltre che depositata presso il registro delle imprese dovrà essere pubblicata anche sul sito della società; per l'esercizio del diritto di opzione il termine minimo passa da 30 a 15 giorni
Art. 2343-ter (<i>Esclusione relazione di stima</i>)	Viene previsto che la procedura semplificata di cui all'art. 2343-ter c.c. sia riferibile anche agli acquisti pericolosi di cui all'art. 2345-bis
Art. 2500-ter, comma 2 (<i>Trasformazione società di persone</i>)	Vengono semplificate, con applicazione dell'art. 2343-ter c.c. alcune procedure di stima nella trasformazione di società di persone in società di capitali
Art. 2477 c.c. (<i>Sindaco e revisione legale dei conti</i>)	Il capitale minimo delle spa, ed in generale l'ammontare del capitale sociale diviene irrilevante per la nomina dell'organo di controllo o revisore nelle srl. Sia per i sindaci che per i revisori attualmente in carica in relazione al capitale, le nuove regole determinano una giusta causa di revoca

La ridefinizione dell'importo minimo avrà, ovviamente, immediate conseguenze sulla disciplina della riduzione del capitale, sia per quanto concerne la riduzione volontaria *ex art. 2445, c.c.*, potendo l'assemblea fissare il nuovo ammontare ad una soglia più bassa rispetto a quella in precedenza consentita, sia per quanto riguarda la riduzione per perdite. Nel dettaglio, con precipuo riferimento alla **riduzione volontaria ex art. 2445, c.c.**, le S.p.a. potranno fissare il nuovo ammontare ad una soglia più bassa rispetto a quella in precedenza consentita sia mediante liberazione dei soci dai versamenti ancora dovuti, sia con rimborso del capitale eccedente la nuova soglia dei 50.000 euro (salvo opposizione dei creditori entro 90 giorni

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dalla iscrizione della delibera presso il registro delle imprese)². Per ciò che concerne la riduzione per **perdite superiori al terzo del capitale (art. 2446, c.c.)** non si registrano particolari effetti (determinante è la perdita di oltre un terzo del capitale convenzionalmente fissato, qualunque sia il suo importo). Diversamente accade **per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex art. 2447 c.c.**, dovendosi al riguardo tener conto del nuovo minimo.

Pertanto, una S.p.A., con capitale pari a 120.000 euro:

- a) può volontariamente ridurre il proprio capitale ex art. 2445 c.c. sino a 50.000;
- b) se ha perdite comprese tra 40.000 e 70.000 euro deve ridurre il capitale secondo il procedimento di cui all'art. 2446 c.c., ma non è più obbligata a ricostituire lo stesso sino all'importo originario;
- c) se ha perdite superiori a 70.000 euro deve ridurre il capitale ex art. 2447 c.c. ed è tenuta a reintegrarlo ad almeno 50.000 euro.

Inoltre, cambiano anche i limiti al di sotto dei quali, nel caso di mancata ricapitalizzazione, **la società potrebbe essere chiamata a una trasformazione regressiva (in S.r.l. o in società di persone) o alla stessa liquidazione**. Infatti, in assenza di riserve e ai sensi degli artt. 2447 e 2448, 1 co. n. 4 tale limite (capitale minimo ridotto di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale) passa da 80.000 euro (2/3 di 120.000 euro) a 33.333,66 euro (2/3 di 50.000 euro). Tale soglia, ovviamente crescerà in presenza di riserve.

² La possibilità di restituzione ai soci del capitale eccedente la soglia minima deve essere valutata alla luce della normativa fiscale. Si applica l'art. 47, c. 6, D.P.R. 917/1986 secondo cui la riduzione di capitale eccedente costituisce distribuzione di utili solo laddove vi è stato un precedente aumento gratuito effettuato mediante passaggio a capitale di riserve di utili. Pertanto, la riduzione del capitale sociale è imputata con precedenza alla parte formata con riserve di utili; se il capitale non fosse formato con riserve di utili, la distribuzione del capitale esuberante avverrebbe senza alcuna tassazione ai sensi dell'art. 47, c. 5, D.P.R. 917/1986.

Dove incide il nuovo capitale minimo

Art. 2327 (<i>ammontare minimo del capitale sociale</i>)	Il capitale minimo per costituire spa e sapa diventa 50.000 euro. Lo stesso valore minimo si potrà raggiungere attraverso il conferimento di crediti e altri beni in natura
Art. 2342, comma 2 (<i>conferimenti</i>)	I versamenti iniziali da effettuare in banca in sede di costituzione passano a: 1. 12.500 euro per le spa pluripersonali; 2. 50.000 euro per le spa unipersonali
Art. 2447 c.c. (<i>riduzione del capitale al di sotto del minimo legale</i>)	Si abbassa il limite di capitale al di sotto del quale, a causa di perdite, i soci debbono provvedere alla ricapitalizzazione o alla trasformazione regressiva della spa
Art. 2484 c.c. (<i>cause di scioglimento della società</i>)	Si abbassa il limite del capitale al di sotto del quale i soci che non provvedano alla ricapitalizzazione o alla trasformazione regressiva della società debbono porla in liquidazione

Infine, va osservato come la modifica dell'importo del capitale minimo nella S.p.a. riverbera effetti anche nelle leggi speciali che richiamano detto minimo o un multiplo di esso: si pensi, ad esempio, alla previsione contenuta **nell'art. 106, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (TUB)** previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13.8.2010, n. 141 ma che, in mancanza delle disposizioni attuative, continua ad applicarsi, e che in materia di intermediazione finanziaria prescrive la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa e un capitale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le S.p.a.; a seguito della modifica dell'art. 2327 c.c. detto ammontare passa da 600.000 euro a 250.000 euro.

INTRODUZIONE del VOTO PLURIMO: con la conversione in legge del Decreto assumono una veste definitiva le modifiche apportate, sia al codice civile sia al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in sigla, T.U.F.), in tema di **diritto di voto**.

In particolare, per quanto riguarda **le società non quotate** viene offerta ai soci la possibilità di prevedere statutariamente che *«in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative³. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti»*. Viene, inoltre, disposta una disciplina transitoria per cui per le società per azioni iscritte nel registro delle imprese al 31 agosto 2014 la deliberazione con cui si prevede la creazione di azioni a voto plurimo necessita, anche in prima convocazione, **del voto favorevole di almeno i due terzi del capitale** rappresentato in assemblea (art. 20, comma 8-ter del d.l. 91/2014 che sostituisce il testo dell'art. 212 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Invero, la riforma delle società di capitali (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) aveva già apportato ampie innovazioni al principio di stretta proporzionalità tra azione e diritto di voto, pur mantenendo fermo, come colonna portante della democrazia finanziaria, il **principio "un'azione, un voto"**, in base al quale, appunto, a ciascuna azione veniva attribuito un solo voto, senza che ciò potesse in alcun modo essere derogato dall'autonomia statutaria.

³ Lo statuto può prevedere che il voto maggiorato sia limitato a particolari argomenti (per esempio, modifiche statutarie, liquidazione, nomina delle cariche sociali) o, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni (per esempio, produzione di perdite per due esercizi consecutivi, superamento di un certo numero di soci ecc.). Unica circostanza limitativa in merito a tali condizioni (da prevedersi statutariamente) è che esse debbano essere oggettive e non rimesse alla potestà arbitraria di un organo sociale o di un socio. In pratica non sarebbe ammesso inserire in statuti societari previsioni che consentano il voto multiplo per mera volontà di un soggetto designato.

Per **le società quotate**, nella disciplina contenuta nel TUF viene introdotto *ex novo* l'art. **127 quinquies**, rubricato “**Maggiorazione del voto**”, in forza del quale sono introdotte nel nostro ordinamento *le loyalty shares*⁴ (c.d. azioni fedeltà) *che* attribuiscono un diritto di voto maggiorato **fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi**. Nelle società quotate è, dunque, consentito attribuire un diritto di voto maggiorato come “premio di fedeltà” agli azionisti di “lungo periodo” e, precisamente, per le azioni che rimangano nella titolarità di un medesimo socio per un periodo consecutivo almeno non inferiore a 24 mesi. È poi espressamente disposto che **le azioni con voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c.** (comma 5). Tale precisazione si collega con la previsione, contenuta nel comma 3, relativa alla perdita del voto maggiorato nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni. In caso contrario, infatti, la circolazione delle azioni non avrebbe avuto alcuna rilevanza sulla maggiorazione del voto e, in particolare, non ne avrebbe determinato l'estinzione.

Se lo statuto non dispone diversamente, il voto maggiorato si conserva, invece, in caso di successione per causa di morte e nell'ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni; inoltre, si estende alle **azioni emesse a fronte di una delibera di aumento gratuito del capitale** (comma 3, lett. a e b).

Il progetto di fusione e di scissione di una società, il cui statuto dispone la maggiorazione del voto, può prevedere che il diritto di voto maggiorato competa anche alle **azioni attribuite in concambio**.

⁴ Per *loyalty shares* si intendono azioni che garantiscono un diritto di voto maggiorato a coloro che posseggono le azioni per un determinato periodo di tempo. *Le loyalty shares* non rappresentano una nuova categoria di azioni, ma solo una clausola statutaria volta a modificare la regola di attribuzione del diritto di voto valevole per tutti i soci, a prescindere dalla categoria azionaria di appartenenza. Si tratta quindi di una regola statutaria di attribuzione del diritto voto alternativa rispetto al criterio proporzionale al numero di azioni possedute dal singolo socio

Lo statuto può anche prevedere che il socio, al quale compete la maggiorazione del voto, possa rinunciarvi irrevocabilmente, in tutto o in parte (comma 1) e che il voto maggiorato si estenda proporzionalmente anche alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento (comma 4).

Della **maggiorazione del voto** si tiene conto ai fini della determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. Si tratta, pure in questo caso, di una disciplina dispositiva, potendo lo statuto disporre diversamente.

La maggiorazione del voto non ha, invece, effetto sui diritti diversi dal voto, che competono al socio in virtù del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Si pensi, ad esempio, alla convocazione in assemblea, all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo e all'impugnazione della delibera assembleare.

La previsione della possibilità di emettere azioni con voto maggiorato – segnalando che la deliberazione di modifica dello statuto non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi hanno concorso (6° co.) – **ha lo scopo di incentivare la quotazione**⁵, mantenendo per il gruppo di controllo però la possibilità di conservare la posizione di azionista di riferimento. In questa prospettiva, va letta anche la disposizione che consente di adottare la clausola sull'attribuzione del voto maggiorato nel corso di un procedimento per la quotazione in un mercato regolamentato, computando ai fini del possesso continuativo anche quello anteriore all'introduzione della clausola e, quindi, precedente pure alla creazione dell'apposito elenco (7° co.). In tal modo, peraltro, la norma risulta di applicazione quasi immediata (*rectius*: subito dopo l'emanazione del regolamento da parte della Consob, di cui appresso si dirà) almeno con riguardo alle società che decidessero di

⁵ Si evidenzia, inoltre, che il Piano d'Azione della Commissione Europea per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario del 2012 ha riproposto una riflessione sull'opportunità di incentivare gli azionisti a investimenti di lungo periodo, anche attraverso l'utilizzo di azioni a voto multiplo.

quotarsi. Per le società già quotate, infatti, il voto maggiorato può essere assegnato solo dopo il decorso del periodo di possesso continuativo, non inferiore a 24 mesi, di iscrizione nel relativo elenco.

Nel dettaglio, la nuova previsione normativa:

- a) attribuisce la facoltà alle società quotate di modificare il proprio statuto mediante la possibilità di attribuire un massimo di due voti ad azione a chi ne è titolare da almeno due anni;
- b) impone un ulteriore adempimento a quelle società che decidessero di introdurre il voto plurimo, ossia la tenuta di un apposito elenco nel quale indicare i nominativi degli azionisti titolari di azioni a voto plurimo;
- c) prevede che il diritto di voto “maggiorato” venga conservato in caso di successione per causa di morte nonché in ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- d) in caso di aumento di capitale, consente all’azionista che già possiede azioni con diritto di voto doppio di vedere esteso tale diritto anche alle azioni di nuova emissione connesse alle precedenti;
- e) assegna alla Consob il compito di fissare nel dettaglio la disciplina attuativa con proprio regolamento.

In sede di conversione del decreto legge, inoltre, si è provveduto a dettare una disciplina di coordinamento per le società che abbiano emesso azioni a voto plurimo e che accedano alla quotazione (**Art. 127-sexies T.U.F. “Azioni a voto plurimo”**). In tal caso, siffatte azioni emesse anteriormente all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti (2 comma). Inoltre, se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società

possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

- a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
- b) fusione o scissione. In tal caso gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

Inoltre, ve la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo. Da ciò discende che le **azioni a voto plurimo**, diversamente da quelle con voto maggiorato, costituiscono una **categoria di azioni speciali** con l'applicazione della relativa disciplina e, in particolare, con la conseguenza che il voto plurimo, ancora una volta a differenza del voto maggiorato, si mantiene anche in capo al cessionario a qualsiasi titolo delle azioni.

La MODIFICA della DETERMINAZIONE del VALORE delle AZIONI in CASO di RECESSO nell'AMBITO delle SOCIETÀ QUOTATE: il comma 3 dell'articolo 20 del Decreto novella l'**art. 2437-ter, co. 3**, c.c. con il quale vengono disciplinati i **criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso**, tra l'altro, eliminando il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea⁶. Orbene, la citata disposizione viene modificata come segue:

- a. eliminando il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- b. stabilendo contestualmente che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione (in base ai criteri indicati dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 2437-ter del Codice Civile) purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica⁷.

Secondo la Relazione tecnica l'esclusivo criterio della media aritmetica non sarebbe sempre idoneo al fine di una corretta determinazione del valore

⁶ Si ricorda che il terzo comma dell'articolo 2437-ter del Codice Civile dispone, nel testo previgente, che il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati va determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

⁷ Si ricorda al riguardo che l'articolo 2437-ter prevede altresì: che il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (comma 2) e che lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati, unitamente ai criteri di rettifica (comma 4).

delle azioni quotate, necessaria per garantire un equo trattamento ai soci titolari del diritto di recesso.

RIDUZIONE dei TERMINI per l'ESERCIZIO del DIRITTO di OPZIONE: il decreto sostituisce il comma 2 dell'art. 2441, c.c., modificandosi sia il sistema di pubblicità dell'offerta di opzione, sia il termine minimo per l'esercizio del diritto. Si prevede, infatti, che per l'esercizio del diritto di opzione **deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta** in luogo dei trenta originariamente previsti, in modo da rendere più agevole l'ingresso di terzi nella compagine sociale in sede di aumento del capitale. A fronte di tale riduzione dei termini per l'esercizio del diritto, l'offerta, oltre ad esser depositata presso l'ufficio del registro delle imprese deve esser contestualmente resa nota mediante **un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo**, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Tale ulteriore forma di pubblicità consente quindi al socio di venire a conoscenza in termini più tempestivi della sussistenza del proprio diritto. In sostanza, a una riduzione dei termini per l'esercizio dell'opzione corrisponde una forma più efficace di pubblicità e quindi di conoscibilità delle ragioni del socio.

INTRODUZIONE delle NOZIONE di PICCOLE e MEDIE IMPRESE con AZIONI QUOTATE (PMI QUOTATE) e la NUOVA DISCIPLINA in TEMA di OPA: con una modifica del Testo Unico della Finanza (T.U.F.), viene introdotta la nozione di piccola e media impresa con azioni quotate e una apposita disciplina di favore per tali tipologie di società con la finalità di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese di minori dimensioni.

In particolare, sono considerate a tal fine **piccole e medie imprese quotate**, gli emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, **un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro**. Non si considerano PMI con azioni quotate gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi. Orbene, per le PMI con azioni quotate è prevista:

- I. la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito (compreso tra il 20 per cento e il 40 per cento), la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie⁸. Qualora la modifica statutaria con cui viene introdotta una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI sono già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli);
- II. la possibilità di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da

⁸ Si ricorda che il previgente comma 1 dell'articolo 106 del TUF prevede che chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento promuove un'OPA rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. L'obbligo di OPA, pertanto, consegue al superamento della soglia fissa del 30 per cento con riferimento a tutte le società quotate indipendentemente dalla loro dimensione.

consolidamento di cui al comma 3, lettera b). In tal modo gli azionisti di controllo possono, in fase di offerta pubblica iniziale (IPO), collocare più del 50 per cento del capitale sul mercato (e aumentare pertanto la liquidità delle azioni), mantenendo allo stesso tempo la possibilità di riacquistare la quota di controllo nel quinquennio successivo alla quotazione senza incorrere nell'obbligo di OPA.

In sede di conversione in Legge, è stato previsto, inoltre, che nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza può essere

promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione

superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1 dell'articolo 106, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento⁹.

⁹ Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

NOMINA dell'ORGANO di CONTROLLO e del REVISORE nelle S.r.l.: con la modifica che ha imposto per le S.p.a. un ammontare minimo pari a 50.000 euro, ha inevitabilmente reso necessario coordinare siffatta novità con l'**art. 2477 c.c. in tema di controllo societario nelle S.r.l.** In particolare, l'art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 dispone che: *“All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: “altresi” e' soppressa e nel sesto comma le parole: “secondo e” sono soppresse”*. La relazione illustrativa, proseguendo nel commento del comma 7 dell'art. 20, sostiene che: *“[...] Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”*. In pratica, la nomina del collegio sindacale, del sindaco unico o del revisore non è più in legata all'ammontare del capitale sociale della srl, società che fino ad oggi erano tenute a tale nomina qualora costituite (o pervenute a seguito di aumento) ad un capitale pari o superiore a quello minimo per le S.p.a. (pari a 120.000 euro). Tali nuove regole, peraltro, in virtù del richiamo, nell'art. 2543 c.c., all'art. 2477 valgono anche nelle società cooperative organizzate in forma di srl.

Quando resta obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e del revisore

- 1- per due esercizi consecutivi la società ha superato due delle seguenti soglie dimensionali: (a) almeno € 4.400.000,00 di attivo dello stato patrimoniale, (b) almeno € 8.800.000,00 di ricavi delle vendite e delle prestazioni, (c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
- 2- la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- 3- la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Occorre, dunque, **prestare particolare attenzione alla specifica redazione delle clausole degli atti costitutivi**. In particolare, le S.r.l. che non vertano in una delle tre situazioni *ut supra*, e che quindi sino ad oggi hanno nominato l'organo di controllo in relazione all'ammontare del capitale, prima di poter decretare la revoca (anche se giuridicamente, ad avviso di chi scrive, si tratterebbe più di una decadenza *ope legis*, dell'organo di controllo o del revisore) **sarà quanto meno opportuna una breve lettura dell'atto costitutivo**. Nella maggior parte dei casi questi prevedono la nomina dell'organo di controllo pluripersonale, del sindaco unico o del revisore **nelle situazioni rese obbligatorie dalla legge o in relazione a un richiamo generico (o al 2° e 3° comma) dell'art. 2477 c.c.** In questi casi non sarà più necessario provvedere ad alcuna nomina legata al capitale e (se si ritiene) si potrà provvedere alla revoca dei soggetti nominati. Qualora, invece l'atto preveda espressamente che la nomina dell'organo di controllo sia legata oltre che ai parametri di cui al 3° comma dell'art. 2477 c.c., alla presenza, nell'ambito della S.r.l. del capitale minimo delle S.p.a., la situazione sarà ben diversa. In questi casi, fino a quando il capitale sociale della srl risulti pari o superiore al nuovo limite dei 50.000 euro, l'organo di controllo dovrà essere mantenuto, o addirittura nominato *ex novo*. Va da sé che una modifica dell'atto costitutivo, nel senso dianzi prospettato farà cessare gli obblighi in commento.

REVOCA per GIUSTA CAUSA: con la legge di conversione del dl 91 viene previsto che « (...) *la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce una giusta causa di revoca*». Invero, nel caso in cui la S.r.l. avesse nominato **un revisore** (persona fisica o società di revisione) già le specifiche previsioni dell'art. 4 lett. i) del dm 261/12, secondo le quali la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, costituiscono una giusta causa di revoca, avrebbero consentito quest'ultima. Più complessa era la situazione in presenza di un collegio

sindacale o di un sindaco unico, soggetti che ai sensi dell'art. 2400 c.c, secondo dottrina prevalente, nonostante il venir meno degli obblighi di legge sarebbero cessati solo con il decorso del termine triennale di nomina. Attraverso la modifica in commento, di contro, anche per i sindaci si prevede la possibilità di **una revoca immediata per giusta causa**, subordinata alla espressa richiesta in tal senso del cda all'assemblea. Secondo l'attuale art. 2400 c.c., comma 2, tuttavia, la revoca per giusta causa del sindaco deve essere approvata con decreto del tribunale, in assenza del quale non risulta efficace. Non pare che le nuove disposizioni, pur evidenziando che il venir meno dell'obbligo di legge costituisca giusta causa di revoca, prevedano l'esclusione di tale vaglio. La norma desta molte perplessità. La ratio dell'art. 2400 c.c. è quella di chiedere al Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità dei motivi della revoca (che di norma dovrebbe essere giustificata dalla sfera personale e operativa del sindaco) mentre qui la revoca deriva da una situazione oggettiva della società, che peraltro la legge espressamente prevede. Da ciò deriva che l'unica concreta verifica che potrebbe essere richiesta al tribunale, finalizzata a validare la revoca è che la nomina dell'organo di controllo nella srl sia effettivamente legata all'ammontare del capitale e non agli altri parametri e situazioni oggettive di cui all'art. 2400, comma 3 c.c. I tempi tecnici, della delibera assembleare e del decreto del Tribunale, consiglieranno, probabilmente, in molte situazioni ad attendere la cessazione dell'incarico triennale.

SEMPLIFICAZIONE della PROCEDURA d'ISCRIZIONE nel REGISTRO delle IMPRESE: per facilitare e accelerare le procedure finalizzate all'avvio di attività economiche nonché le procedure di iscrizione al registro delle imprese viene previsto che quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o scrittura privata autenticata (cioè alla presenza di un pubblico ufficiale) il conservatore del R.I. proceda alla iscrizione immediata dell'atto. Vengono quindi modificate, in questi casi, le previsioni di cui all'art. 11 del dpr 7/12/1995 n. 581, commi 6 e segg. Al riguardo, ai sensi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dell'art. 20 co. 7-*bis* del Decreto Competitività 7-bis. «*al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, **quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata**, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto**. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. **La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni**». Così operando, atti costitutivi e di modifica delle società di persone e capitali verranno elaborati dal sistema telematico con tempi molto più brevi rispetto al passato, aumentando in questo modo la competitività e la pubblicità legale delle imprese italiane. Il Registro delle Imprese può comunque non accettare l'iscrizione nell'eventualità che il notaio non abbia rispettato gli *standard* della procedura: per questo motivo l'immediata iscrizione è sottoposta a verifiche da parte del giudice di Registro, che può cancellare la richiesta qualora individui dei vizi formali e la difformità alle leggi vigenti.*

Tale previsione, finalizzata a snellire le iscrizioni e rendere omogenei i comportamenti dei R.I. su base nazionale potrebbe privilegiare i notai, rispetto ai dottori commercialisti nell'ambito degli atti di cessione delle quote di srl. In tali disposizioni viene ovviamente preservata la cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2191, c.c. qualora l'iscrizione fosse avvenuta senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

[Questo articolo fa parte della nostra circolare mensile...](#)

16 settembre 2014

Claudio Sabbatini